

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1481

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MILIO, MIRONE, SEGNI, MASI, RIVERA

Abbreviazione del termine di durata della XI legislatura dell'Assemblea regionale siciliana e modifiche allo Statuto della Regione siciliana in materia di nomina degli assessori regionali e relative incompatibilità

Presentata il 19 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legittimazione o meglio la rappresentatività di qualsiasi parlamento non si può misurare solo con il numero di parlamentari inquisiti: la si misura principalmente con la sua corrispondenza al sentire della gente, valutando se continua ad essere espressione della volontà del Paese, della realtà socio-politica nel suo evolversi.

Se tale evoluzione è nei limiti della normalità, non si può certo cambiare il Parlamento ogni anno; se invece, come è accaduto, nel giro di pochi mesi, v'è una evoluzione tanto dirompente da far dire ai commentatori politici stranieri che si tratta di vera e propria rivoluzione seppure, per fortuna, pacifica; se per giunta tale rapida evoluzione è stata sancita dai cittadini con il voto referendario prima, e

con le elezioni politiche ed europee, poi, non v'è dubbio che di forte carenza di rappresentatività si debba parlare.

Se in forza di queste considerazioni è stato sciolto il Parlamento nazionale, non vediamo come si possa dire che le stesse considerazioni non valgano per l'Assemblea regionale siciliana. La quale va quindi rinnovata anche per tutelare questa fondamentale istituzione autonomistica dalla bufera che la sta investendo.

Detto questo non siamo favorevoli alla soluzione un po' semplicistica e, a nostro avviso, opinabile sotto il profilo della legittimità costituzionale, proposta da diverse forze politiche e consistente nello scioglimento dell'Assemblea.

Lo Statuto siciliano prevede infatti per lo scioglimento, oltre alla deliberazione

delle due Camere, un solo ed unico motivo: « La persistente violazione dello Statuto » la cui sussistenza, già di per sé difficile da configurare in specifiche fattispecie, è tutta da dimostrare e da motivare.

Inoltre l'ordinamento costituzionale italiano configura lo scioglimento dei consigli regionali non come un fatto a motivazione prettamente politica simile a quella che sta a monte dello scioglimento delle Camere, ma come un fatto sanzionatorio comminato da un altro organo costituzionale per fatti specificamente elencati.

E allora se si vuole, come noi vogliamo e come riteniamo giusto, porre al riparo l'istituzione parlamentare regionale da fatti e situazioni gravi e deprecabili e tuttavia contingenti e transitori rispetto alla continuità della funzione di garanzia e di rappresentanza dei siciliani che questa deve ancora svolgere, non la si può esporre a fatti sanzionatori che ne minerebbero fortemente l'autonomia.

Una quindi resta la strada realisticamente praticabile per giungere al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana: quella dell'abbreviazione di un anno della legislatura.

Si potrebbe così andare a votare nella primavera del 1995 contestualmente alle regioni a statuto ordinario.

È per tale motivo che si è indicata, all'articolo 1, la data del 26 maggio 1995 che è quella in cui vengono a scadere i consigli delle predette regioni a statuto ordinario.

La condizione perché ciò avvenga è però che le Camere approvino rapidamente, pur con la procedura aggravata propria delle leggi costituzionali, la proposta norma di « rottura » dello Statuto che consenta che l'attuale legislatura abbia

una durata di quattro anni anziché di cinque.

Sotto il profilo della garanzia e della dignità dell'autonomismo siciliano sarebbe certo stato meglio che tale proposta di legge-voto fosse pervenuta alle Camere da parte della stessa Assemblea regionale siciliana.

Questo abbiamo sperato ed in questa attesa abbiamo protratto la presentazione della presente proposta di legge costituzionale, peraltro sostanzialmente conforme, all'articolo 1, al testo esitato per l'Aula dalla Commissione speciale per la riforma dello Statuto del Parlamento siciliano.

Ma tale speranza è oggi risultata vana ed i tempi, ormai brevissimi, non consentono di coltivarla ulteriormente, tenuto conto anche del fatto che è ormai palese che le buone intenzioni di un ristretto numero di deputati regionali consci che la gravità della situazione debba portare ad un immediato rinnovo dall'Assemblea regionale siciliana è stata definitivamente soffocata da una cospicua maggioranza che mira solo a conservare fino alla primavera del 1996 gli orpelli ed i vantaggi di uno *status* che ben pochi sanno che potranno aspirare a riconquistare nelle prossime elezioni.

L'articolo 2 introduce la nomina e l'eventuale revoca degli assessori regionali da parte del presidente della regione sottraendola al voto del Parlamento sulle singole persone, fermo restando il voto di fiducia sulla compagine governativa nel suo complesso e sul suo programma.

Connessa a tale scelta è ovviamente l'introduzione del principio dell'incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di deputato regionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La durata dell'Assemblea regionale può essere ridotta con legge costituzionale ».

2. In applicazione del secondo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'Assemblea regionale siciliana eletta il 16 giugno 1991 dura in carica sino al 26 maggio 1995.

ART. 2.

1. L'articolo 9 del citato Statuto della Regione siciliana è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — Il Presidente regionale è eletto dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta dei voti dei deputati.

Il Presidente regionale nomina, entro dieci giorni dalla data della sua elezione, gli assessori regionali, che insieme a lui compongono la Giunta regionale, e li prepongono ai singoli rami della Amministrazione.

Entro i successivi dieci giorni, il Presidente regionale presenta la Giunta ed il suo programma all'Assemblea regionale per ottenerne la fiducia.

Il Presidente regionale può revocare gli assessori regionali; in tal caso ne dà motivata comunicazione all'Assemblea regionale contestualmente alla comunicazione della nomina del nuovo assessore regionale.

La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di deputato regio-

nale. Il deputato regionale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro cinque giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta ».